



VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

**Audizione Confapi nell'ambito dell'esame degli schemi
di decreto legislativo denominato "pacchetto
economia circolare", in materia di veicoli fuori uso
(atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167),
discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi
(atto n. 169)**

*Camera dei Deputati
Roma, 20 maggio 2020*

Confapi ringrazia il Presidente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei Deputati, Onorevole Alessandro Manuel Benvenuto, per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo denominato "pacchetto economia circolare", in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169).

Noi rappresentanti della piccola e media industria privata riteniamo da sempre che l'impresa deve inserirsi in un contesto virtuoso che valorizza le "ricchezze" dell'ambiente nel rispetto e nella tutela del territorio in cui "vive". A maggior ragione la crisi determinata della pandemia ci metterà di fronte alla necessità di rivisitare e riconvertire alcuni paradigmi che hanno sorretto il nostro sistema produttivo e industriale.

Noi di Confapi abbiamo svolto un ruolo attivo sin dall'emanazione del "Pacchetto Direttive Economia Circolare", partecipando dal 2018 a tutti i 14 Tavoli istituiti presso il Ministero dell'Ambiente, ai Tavoli degli Stati Generali dei Consorzi, occupandoci in particolare della tematica della Responsabilità Estesa del Produttore. Ci siamo sempre confrontati su tali tematiche, nell'ottica di valorizzare i testi normativi nel rispetto dei principi virtuosi di "economia circolare", di sostenibilità ambientale ed economica e di reale semplificazione degli adempimenti per le Pmi.

Auspichiamo altresì di poter essere coinvolti in futuro, sempre più in maniera organica e organizzata, nella revisione di tali normative che per la loro mole documentale particolarmente corposa richiedono tempi e modalità complesse per essere recepite all'interno delle realtà che noi rappresentiamo.

Le direttive europee e i testi oggi in discussione costituiscono un tassello strategico e fondamentale per il diritto ambientale e la corretta gestione dei rifiuti nei prossimi 20 anni.

In linea con la filosofia dell'Economia Circolare, riteniamo che le nostre imprese possono avere dei benefici attraverso:

- ✓ Sostegno reale economico e incentivazione in generale della eco-progettazione anche per le Pmi produttrici di beni spesso non rivolti ad un cliente finale, non direttamente vendibile nell'ambito di Acquisti Pubblici Verdi (GPP);
- ✓ Valorizzazione dei sottoprodotti e delle materie derivanti dalla cessazione di qualifica del rifiuto "End of Waste" per una vera politica di incentivazione rispetto al mercato delle materie prime analoghe;
- ✓ Semplificazione burocratica ed amministrativa degli oneri a carico delle Pmi quali registri di carico e scarico, formulari, denuncia annuale MUD, tracciabilità della produzione anche ai fini di pianificazione territoriale per la nuova realizzazione di impianti di trattamento rifiuti;
- ✓ Sistema della responsabilità estesa del produttore del bene a favore anche delle Pmi e non solo delle Grandi Imprese con ruoli di monopolio o oligopolio o comunque di posizioni dominanti all'interno dei Sistemi Collettivi (ConSORZI o simili strutture).

Intendiamo dare un nostro contributo attivo ai lavori della Commissione avendo elaborato una serie di proposte di modifica degli atti normativi in esame e che alleghiamo in calce al presente documento.

*

Entrando nel merito dei provvedimenti in esame, per quanto attiene l'Atto n°166, il tema centrale della Responsabilità estesa del Produttore deve essere adeguatamente recepito nel diritto nazionale anche in materia di veicoli fuori

uso. Responsabilità intesa non solo dal punto di vista organizzativo ma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario e della gestione economica del fine vita, in un settore e comparto con la presenza di pochi fabbricanti di autoveicoli (car makers) e di una filiera più o meno lunga di attori nella gestione del rifiuto.

Va valorizzato anche il concetto della reimmissione di un bene per un successivo utilizzo (riuso) con necessità di regolamentare non solo il mercato e lo sbocco commerciale ma anche le garanzie e funzionalità stesse del bene. Ci deve essere, a nostro avviso, un'incentivazione e semplificazione di questo mercato, da non intendersi come "elusiva" della corretta gestione del rifiuto ma come opportunità di sviluppo commerciale.

In merito all'atto su Raee e Pile, rileviamo che non vi è nessuna effettiva semplificazione per le imprese del comparto sia quelle di produzione AEE sia dei gestori di rifiuti di AEE. Infatti vi è solo un recepimento minimale della Direttiva in relazione agli obblighi per l'Italia per il monitoraggio degli obiettivi di recupero (tassi di raccolta e riciclo). Era invece questa l'occasione ideale per il parziale recepimento dei principi della legge Delega n°117 del 04/10/19 e quindi per riformare davvero le norme vigenti in materia di RAEE e Pile.

Gli obiettivi di riciclaggio nuovi, previsti dalla normativa in esame, avranno degli impatti significativi anche per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e Pile. Tali obiettivi non sono più posti in capo allo Stato Membro ma ai produttori, che non hanno però a loro disposizione strumenti adeguati a garantire il loro reale raggiungimento in quanto fortemente legati all'efficienza dei sistemi di raccolta di responsabilità dei comuni.

Sul tema dei rifiuti e imballaggi, atto n° 169, anzitutto già in passato abbiamo segnalato la poca efficienza del Sistema CONAI di cui lamentiamo una scarsa

attenzione alla gestione dei costi che si è tradotta negli anni in aumenti costanti dei contributi a carico delle imprese.

Riteniamo inoltre che merita attenzione il regime della responsabilità estesa del produttore che dovrebbe comportare una minore produzione dei rifiuti.

A tale riguardo, rileviamo che nell'atto è indicato solo il principio della norma mentre l'effettività e la determinazione dei criteri generali sono demandati a successivo decreto attuativo che si auspica venga elaborato in tempi rapidi.

Sarebbe interessante comprendere come questo principio si possa adattare a tutti i beni, lungo l'intera filiera di produzione del bene stesso.

L'esperienza italiana ha dimostrato come l'obiettivo relativo al corretto funzionamento del mercato interno dei Sistemi Consortili, per l'attuazione del principio della Responsabilità Estesa del produttore, talvolta non si è conciliato con l'obiettivo primario di tutela dell'ambiente e raggiungimento degli obiettivi, pur minimizzando i costi per imprese e cittadini in regimi di libera concorrenza.

Pertanto occorre porre particolare attenzione al rispetto dell'obiettivo ambientale garantendo una sana concorrenza tra i sistemi collettivi senza trascurare la sostenibilità economica e l'economicità per i soggetti obbligati all'adesione e in particolare per le Pmi.

L'obiettivo di tutela del mercato interno va pertanto richiamato con riferimento alla necessità di chiarire che i sistemi adottati, in attuazione dei regimi di responsabilità estesa, devono avere una funzione non commerciale, senza sostituirsi alle attività di gestione dei rifiuti che dovrà continuare a svolgersi in regimi di libero mercato, a supporto dei sistemi collettivi stessi.

Evidenziamo alcune perplessità sulla circostanza che le modalità di riutilizzo dei prodotti e di gestione dei rifiuti vengano inserite nei decreti sulla responsabilità estesa del produttore. Sarebbe probabilmente più coerente dedicare ad essi

percorsi distinti. Corretto invece indicare gli obblighi informativi a carico del produttore del bene.

In relazione al nuovo articolo 178 ter, è utile meglio esplicitare il riferimento alla partecipazione di “tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento”, che, con riferimento alle attività produttive, non è limitato solo a produttori e distributori, ma a tutti i settori imprenditoriali che hanno un ruolo nella filiera. Tale coinvolgimento può essere efficacemente favorito attraverso le Associazioni di categoria, come peraltro avviene già in molte filiere oggi soggette a regimi di responsabilità estesa del produttore (ad esempio: imballaggi, batterie, oli vegetali etc.).

In merito alla tracciabilità dei rifiuti e alle relative sanzioni, ne condividiamo la necessità di tracciabilità in ottemperanza a quanto richiesto dalla norma europea senza andare però oltre i limiti dell’obbligo di recepimento. Sarebbe quindi auspicabile togliere l’obbligatorietà della tracciabilità ai rifiuti non pericolosi.

Esprimiamo preoccupazione per il rischio di un nuovo sistema a doppio binario (cartaceo-informatico) già sperimentato con il Sistri che ha causato notevoli inefficienze e grande confusione in tutte le imprese.

Inaccettabile è poi la previsione delle sanzioni per il mancato versamento dei contributi Sistri. Rammentiamo che le imprese negli anni hanno pagato un servizio per un sistema che avrebbe dovuto semplificare la gestione ma che invece ha generato solo tanti costi aggiuntivi.

In merito ad altri oneri a carico delle imprese, in un’ottica di reale semplificazione, riteniamo opportuno eliminare l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti per i non pericolosi di cui all’articolo 190 c.1 come riscritto nell’articolo 1 c. 15 del testo in discussione. Le informazioni registrate

da parte dei produttori sono contenute nella denuncia annuale MUD dove il dato viene più volte registrato lungo la filiera, in particolare da parte del gestore rifiuti che rimarrebbe comunque obbligato a registrare tutti i dati e le informazioni perché operatore professionale.

Proponiamo altresì di ipotizzare che venga meno l'obbligo di vidimazione dei registri e formulari come invece oggi previsto dall'articolo 190 c.5 oggi non oggetto di revisione e recepimento.

In ultimo, evidenziamo che il Governo ha annunciato l'intenzione di avviare una semplificazione burocratica per favorire la ripresa economica dalla crisi generata dalla pandemia da coronavirus. Una semplificazione normativa che agevolerebbe i nuovi investimenti in attività di riciclo dei rifiuti, è la revisione nell'applicazione della normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto dopo idoneo trattamento (End of Waste).

La norma attuale ha introdotto una complessa procedura, non prevista dalla Direttiva europea in materia, né da altri Stati europei e le conseguenti "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste", deliberate dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale del 6 febbraio 2020, anziché semplificare, rendono le attività di riciclo più complicate e soggette a maggiori controlli delle attività di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, l'autorizzazione "End of Waste" rilasciata dalla Regione, con l'attuale normativa, è sottoposta ad ulteriori verifiche. Ciò ostacola, anziché facilitare, l'utilizzo previsto dalla Direttiva 851/2018/UE, delle autorizzazioni "End of Waste" caso per caso, fermando il più delle volte importanti e innovative attività di riciclo, visti anche i tempi lunghi in cui si sono avvicendati i decreti ministeriali "End of Waste".

Le citate norme rischiano, infine, di aprire conflitti fra il sistema SNPA (ISPRA e ARPA) e Regioni poiché attribuiscono ad un organo tecnico-strumentale la

possibilità di contestare una decisione politico amministrativa delle Regioni e di proporre l'annullamento al Ministero dell'Ambiente, creando così ulteriori complicazioni al procedimento di autorizzazione.

Allegato

PROPOSTE CORRETTIVE AL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE

PROPOSTE SU ELV – ATTO 166

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA a)

Al punto 4, dopo le parole “alla lettera p)” aggiungere “dopo le parole “di cui alla lettera o)”, inserire le seguenti: «autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e»

Testo coordinato dell’articolo 3 comma 1 lettera p) D.Lgs. 209/03

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all’Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

Motivazione

Si ritiene importante inserire la specifica riferita alle operazioni per le quali i centri di autodemolizione possono essere autorizzati anche per minimizzare e ridurre differenti applicazioni della norma e livello di regioni e Autorità Competenti Locali.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA o)

Al punto 2), le parole “entro 7 giorni dalla presa incarico” sono sostituite dalle seguenti «entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta»

Testo coordinato art. 6 comma 2 lettera a) D.Lgs. 209/03

a) effettuare entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;

Motivazione

Si ritiene che 7 giorni siano effettivamente troppo pochi, mentre il termine di 10 giorni lavorativi potrebbe essere una soluzione più opportuna uniformando le tempistiche vigenti per la tenuta dei registri carico e scarico presso i produttori.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA ii)

Al punto 2) le parole “e con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi” sono sostituite con le seguenti: «Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.»

Al punto 3) le parole “..può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione..”

Testo coordinato articolo 13 comma 7 D.Lgs. 209/03

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro e con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

Motivazione

La puntualità delle dichiarazioni ambientali è elemento necessario per una elevata tracciabilità e contabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli. Si rende quindi opportuna la sospensione dell’autorizzazione per quegli impianti che non garantiscono tale puntualità. Questa proposta risponde alla previsione dell’Art.14, comma 1, lett. a) punto 3, della Legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019.

Tuttavia, si ritiene che la sospensione dell’autorizzazione per errori e incompletezza, in una logica di proporzionalità, rischi di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, e pertanto ipotizzabile solo per chi non la trasmette.

La modifica della tempistica rispetto la quale si può integrare o rettificare da 30 a 60 giorni è in linea con tempistiche analoghe per l’integrazione della sezione Rifiuti del MUD.

ART. 1 COMMA 3

ARTICOLO 178-TER – REQUISITI MINIMI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

Comma 6:

Al comma 6 dell’articolo 178-ter, dopo le parole “registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi”, aggiungere le parole: “anche per il tramite delle associazioni di categoria”

Testo coordinato dell’articolo 178 – ter c.6 D.Lgs. 152/2006

“...Il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore, sono tenuti ad iscriversi, anche per tramite delle associazioni di categoria, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5...”

Motivazione

Nel caso di PMI l'aiuto e l'assistenza di può esplicare, come oggi già previsto per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti anche attraverso la propria Associazione di Categoria. Tale facoltà permetterebbe alle imprese poco strutturate di delegare l'onere con certa riduzione di possibili anomalie ed errori come già emerso in registri analoghi (Registro AEE e Pile).

ARTICOLO 1 COMMA 14 (DISCIPLINA DEL RENTRI)

Il comma 14 dell'articolo 1 provvede alla riscrittura dell'art. 188-bis del Codice, ove è contenuta la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che è stato soppresso (a decorrere dal 1° gennaio 2019) dall'art. 6 del D.L. 135/2018 e sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (d'ora in poi indicato con l'acronimo RENTRI).

Il comma 1, primo periodo, del nuovo testo dell'art. 188-bis dispone che il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (RENTRI) istituito dall'art. 6 del D.L. 135/2018 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori (previsto dall'art. 212 del Codice).

L'art. 6 (che il comma 14 non modifica se non in parte) tuttavia fa ancora riferimento per i soggetti obbligati a quanto riportato nell'attuale articolo 188-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e nello specifico:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti
- i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
- Consorzi ecc..

Si richiede che il comma 14 possa essere emendato in modo da modificare l'articolo 188-ter comma 1 in modo da estendere l'obbligo di iscrizione al RENTRI anche ai produttori di rifiuti non pericolosi

Motivazione

L'estensione dell'iscrizione al RENTRI a tutti i produttori di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) permetterebbe di evitare, specialmente agli impianti di gestione (recupero e/o smaltimento) un doppio canale a seconda che trattino rifiuti pericolosi o non pericolosi (registro elettronico per pericolosi, registro cartaceo per non pericolosi)

NUOVE DEFINIZIONI

Il comma 8 dell'art. 1 richiama alcune definizioni che hanno diverse ricadute e conseguenze per le nostre PMI e si auspica possano essere parzialmente modificate; tra queste si citano:

- **deposito temporaneo**: si chiede che venga modificato come recentemente definito nel “Decreto Cura Italia” con raddoppio della volumetria e scadenza temporale a 18 mesi indipendentemente dalla situazione emergenziale COVID-19 (DA PREVEDERE EMENDAMENTO PUNTUALE)
- **Sottoprodotto** (art. 1, comma 10): definizione più chiara ma ancora troppo soggetta ad interpretazioni e onerosità nella dimostrazione delle caratteristiche. Si auspica per le PMI al di là
- **Cessazione della qualifica di rifiuto** (art. 1, comma 11): necessità di una ulteriore semplificazione nella definizione ma soprattutto nel mercato di sbocco di queste materie

Di seguito alcune proposte di modifica specifiche

ARTICOLO 1 COMMA 9

ARTICOLO 184 – CLASSIFICAZIONE

Al punto 9, nelle lettere c); d), e), ed f), del comma 3 dell'articolo 184, come introdotto, sopprimere le parole “*se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b)*”, ovunque ricorrenti. Negli allegati I quater ed I quinquies eliminare il riferimento all'articolo 184, comma 2, lettera b), mantenendo la formula “rifiuti assimilabili”.

Testo coordinato dell'articolo 184 D.Lgs. 152/2006

“ lettera c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività industriali, d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività artigianali, e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio....

Motivazione

Al punto 9, nelle lettere c) d) e) ed f) è erroneo, in quanto è richiamato un comma inesistente. In ogni caso, nel caso in cui l'intento fosse quello di richiamare la categoria indicata all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto b), come inserito al punto 8, lettera) dei rifiuti “simili” ai rifiuti urbani, occorre considerare quanto segue.

È indispensabile evitare che dalle definizioni si deduca una assimilazione ex lege dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, che sarebbe contraddetta dalla stessa direttiva, laddove precisa che i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura e della pesca.

Il sistema del codice ambientale, infatti, contempla il meccanismo dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che, ai sensi degli articoli 195 e 198 è nelle competenze dello Stato,

con riferimento alla determinazione dei criteri di riferimento e dei Comuni con riguardo alla definizione di una specifica regolamentazione comunale.

Occorre quindi assicurare che l'assimilazione venga disposta, per qualità e quantità, dai Comuni, senza prevedere una assimilazione *ex lege* e considerati i limiti disposti dalla direttiva stessa con riferimento a particolari categorie di rifiuti.

ARTICOLO 1 COMMA 11 (CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO)

Al punto 11, lettera b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:” 5-bis. persona fisica o giuridica - che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. eliminare, dopo le parole “5-bis. persona fisica o giuridica” le parole “che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o”

Testo coordinato dell'articolo 184-ter , comma 5-bis D.Lgs. 152/06

5-bis. persona fisica o giuridica - che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (cancellate le parole “che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o)

Motivazione

L'emendamento viene proposto in quanto si ritiene che l'onere della prova (provvedere affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati) debba essere in capo non all'utilizzatore finale ma a chi immette un materiale EoW sul mercato in quanto maggior conoscitore dei processi che hanno portato alla cessazione della qualifica di rifiuto

ARTICOLO 1 COMMA 13 (DEPOSITO TEMPORANEA PRIMA DELLA RACCOLTA)

Al punto 2 Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) *omissis*
- b) **i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno aggiungere le parole “e, limitatamente ad alcune**

tipologie di rifiuti (es. CER famiglia 13) e per minimi quantitativi stoccati (< 100 Kg) non può avere durata superiore a 18 mesi”

Testo coordinato dell'articolo 185-bis comma 2 D.Lgs. 152/06

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e, limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti (es. CER famiglia 13) e per minimi quantitativi stoccati (< 200 Kg) non può avere durata superiore a 18 mesi.

Motivazione

In accordo con il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, art. 113-bis che recita:

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre **il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.**)

Si propone di estendere, limitatamente ad alcune tipologie di rifiuti (es oli usati), il limite temporale del deposito temporaneo a 18 mesi per evitare l'obbligatorio ricorso allo smaltimento per quantità di rifiuti in molti casi davvero modeste.